



Bando unico per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione - ANNO 2022

(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998)

Il Comune di Montevarchi rende noto che, a partire dal 17 giugno e fino al 18 luglio 2022 i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati possono presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, in applicazione delle disposizioni in materia, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2022 a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale e regionale, rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana. Alla costituzione del Fondo il Comune di Montevarchi partecipa con proprie risorse di bilancio.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione, da possedere alla data di apertura del bando

Possono presentare richiesta di essere ammessi al contributo soltanto tutti i soggetti che, alla data di apertura del bando, possiedono tutti i sotto indicati requisiti:

1. possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, in regola con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 30/2007. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri provenienti da Stati non aderenti all'Unione Europea, in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e ss.mm.ii.);
2. residenza anagrafica nel Comune di Montevarchi, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
3. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo per abitazione principale, regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità, ovvero stipulato con l'opzione della "cedolare secca" (art.3 del D.lgs. n.23 del 14/03/2011), e riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica i soggetti richiedenti, nel Comune di Montevarchi. Tale requisito della titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi, i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. Il Comune, in caso di partecipazione con proprie risorse al contributo affitto, accetta contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente, in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale, certificate dal responsabile del competente ufficio comunale. Sono esclusi i titolari di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e i titolari di contratti di locazione per alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili) e A10 (uffici e studi privati);
4. assenza di titolarità, da parte del richiedente e dei componenti del proprio nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso arco temporale del bando;
5. assenza di titolarità, da parte del richiedente e dei componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Montevarchi. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
6. assenza di titolarità, da parte del richiedente e dei componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE



Città di Montevarchi

(Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

7. le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - b. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - c. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 del c.p.c.;
 - d. titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
8. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
9. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dal presente bando).

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art.2 Requisiti di reddito

A pena di esclusione dal concorso, i soggetti richiedenti devono possedere, entro e non oltre la data di scadenza del bando, gli ulteriori seguenti requisiti reddituali:

1) Possesso di attestazione I.S.E./I.S.E.E., non scaduta al momento della presentazione della domanda, rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta, riportante un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) ed un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, calcolati ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:

- valore I.S.E (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a €. 29.545,98;
- valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a €. 16.500,00 (limite stabilito per l'accesso agli alloggi di ERP, ai sensi della L.R. n.2/2019).

2) Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., rientranti entro i valori di seguito indicati:

- FASCIA A:

Valore I.S.E. uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (€ 13.619,58). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 14%.

- FASCIA B:

Valore I.S.E. compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (€13.619,58) e l'importo di €. 29.545,98. Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., non inferiore al 24%.

In caso di soggetti che dichiarano I.S.E. pari a zero, ovvero che hanno un I.S.E. inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, per essere ammessi al concorso devono dichiarare sulla domanda di partecipazione le proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare da un'assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino dalla dichiarazione I.S.E.:

- a) in caso di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, il richiedente dovrà dichiararlo sulla domanda di partecipazione e la relativa certificazione sarà acquisita d'ufficio;
- b) in caso di aiuto economico da parte di una persona fisica oppure da altri soggetti il richiedente, oltre a dichiarare la fonte di sostentamento sulla domanda di partecipazione, dovrà allegare alla domanda la



Città di Montevarchi

dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dal Comune), contenente i dati anagrafici o ragione sociale, modalità, finalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, con allegata copia del documento di riconoscimento e della documentazione reddituale;

- c) nel caso i redditi rilevabili dalla D.S.U. siano tali da giustificare il pagamento del canone, il richiedente dovrà dichiararlo sulla domanda di partecipazione e allegare il D.S.U.

Il Comune si riserva di compiere gli accertamenti ed i controlli consentiti dalle vigenti norme relativamente all'entità dei redditi dichiarati riferiti all'intero nucleo familiare e a soggetti terzi, nel caso di sostentamento economico per nuclei con I.S.E. zero o incongruo.

Le certificazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni non verranno ammesse.

Art.3 Nucleo familiare e canone di riferimento

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm. e ii. (normativa I.S.E./I.S.E.E.).

Fanno parte del nucleo familiare del richiedente tutti coloro che, se pur non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda nonché i soggetti a suo carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica. Fanno parte del nucleo familiare del richiedente i coniugi non legalmente separati, anche se hanno diversa residenza anagrafica. In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E. di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Il canone di locazione di riferimento è quello del 2022, risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori. Per ogni contratto di locazione, intestato ad un unico nucleo familiare, oppure a 2 o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, può essere indifferentemente inoltrata una sola domanda, oppure ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza e presentando autonoma certificazione I.S.E./I.S.E.E.

Nel caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, il canone di riferimento per il calcolo del contributo è quello risultante dalla divisione del canone di locazione per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio.

Nel caso che uno dei nuclei familiari non risulti definitivamente cointestatario del contratto di affitto dovrà necessariamente essere incluso nella dichiarazione I.S.E./I.S.E.E. del nucleo familiare richiedente il contributo, pena la non ammissibilità della domanda medesima.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, la somma dei loro valori I.S.E. e I.S.E.E. non potrà superare i limiti specificati nell'art.2.

Art.4 Documentazione richiesta

La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto e distribuito dal Comune, disponibile nel sito internet del Comune (www.comune..montevarchi.ar.it) e presso gli Uffici In Comune.

Alla domanda vanno obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

1. copia di un documento di riconoscimento del/la richiedente, in corso di validità



Città di Montevarchi

2. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente, nel caso in cui sia cittadino extra UE, oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
3. attestazione I.S.E./I.S.E.E. rilasciata dall'INPS o da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), non scaduta al momento di presentazione della domanda;
4. copia del contratto di locazione in corso di validità, regolarmente registrato;
5. copia del pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso (Mod. F23) se il contratto non è stato stipulato in regime di "cedolare secca";
6. copia del certificato della competente ASL per i soggetti invalidi civili al 100% o portatori di handicap grave (come definiti dalla L. 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%), ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità sociale;
7. (in caso di I.S.E. "zero" o incongruo) dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dal Comune), contenente i dati anagrafici o ragione sociale, modalità, finalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, con allegata copia del documento di riconoscimento e della documentazione reddituale; oppure documentazione D.S.U. nel caso i redditi rilevabili dalla D.S.U. siano tali da giustificare il pagamento del canone;
8. copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
9. copia della sentenza esecutiva di sfratto, per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità colpevole;
10. eventuale documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1 punto 7 del bando, in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di opposizione le domande che:

1. non saranno pervenute entro il termine di scadenza previsto dal bando;
3. non saranno debitamente firmate;
4. non saranno corredate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dell'intestatario della domanda.

Art. 5 Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'Ufficio Casa procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda. La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. n.402 del 30.03.2020 e successive modifiche.

Pertanto tale graduatoria degli ammessi verrà articolata sulle due distinte fasce di reddito A e B, di cui all'art.2 del bando, sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone sul valore dell'ISE.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono inoltre riconosciuti i seguenti punteggi di priorità sociale:

1) Nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65° anno di età, anche con eventuali figli portatori di handicap grave o minorenni, a loro carico	Punti 1
2) Presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti invalidi civili al 100% o portatori di handicap grave (come definiti dalla L. 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%)	Punti 1
3) Nucleo familiare composto da un solo genitore con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni	Punti 1

I punteggi delle categorie 1) e 3) non sono tra loro cumulabili. Il punteggio della categoria 2) è cumulabile con quelli delle categorie 1) e 3).

Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al 31.12.2022.



Città di Montevarchi

La graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli esclusi saranno pubblicati sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 15 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni (tramite modulo disponibile sul sito del Comune e presso l'Urban Center - InComune) da parte dei soggetti ivi collocati, allegando all'istanza di ricorso i relativi documenti, purché attinenti a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data di pubblicazione del bando.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva nei successivi 15 giorni. In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione Comunale istituzionalmente nominata. Alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva e dell'elenco definitivo degli esclusi.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria varranno le seguenti regole:

- a- le domande dotate di punteggio sono collocate per prime ed in ordine decrescente, in ciascuna fascia (A e B). Le domande con uguale punteggio sono collocate secondo la percentuale di incidenza canone/I.S.E.;
- b- di seguito sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggi, secondo le percentuali di incidenza canone/I.S.E.;
- c- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/I.S.E., si procederà ad effettuare un sorteggio mediante procedura informatica.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Montevarchi non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva. Le due graduatorie, provvisoria e definitiva, saranno pubblicate sull'Albo Pretorio e sul sito del Comune, con omissione dei dati personali dei beneficiari e indicazione degli stessi mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda.

Art. 6 Durata ed entità del contributo

L'importo del contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, applicando il seguente ordine di priorità:

- 1) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- 2) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

Ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 7/06/1999 e successive norme regionali di attuazione, il contributo non potrà comunque eccedere i seguenti importi:

Fascia "A": l'importo massimo del contributo per tale fascia è pari a € 3.100,00.

Fascia "B" l'importo massimo del contributo per tale fascia è pari a € 2.325,00.

L'importo del contributo erogabile sarà altresì rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, relativamente all'anno solare in corso.

Qualora la dotazione finanziaria risultasse insufficiente a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune di Montevarchi si riserva di applicare eventuali riduzioni sul contributo teorico spettante al fine di una maggiore redistribuzione delle risorse, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente ai soggetti presenti nella fascia A, eventualmente comprendendo anche gli utenti collocati in fascia B .

Il contributo viene erogato solo nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto ad una quota minima annuale non inferiore a € 200,00. Tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

Le economie derivanti dalla perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito dell'applicazione della clausola che non potrà essere erogato se inferiore a euro 200,00, saranno distribuite prioritariamente ai soggetti collocati nella fascia A secondo l'ordine della graduatoria definitiva fino ad esaurimento.



Città di Montevarchi

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dell'alloggio. Sarà causa di decadenza del contributo il rifiuto a prendere possesso dell'alloggio ERP eventualmente assegnato.

Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualsiasi Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

Qualora il contributo non venga riscosso entro il 31 dicembre 2023, il beneficio si intende decaduto e il Comune di Montevarchi provvederà ad utilizzare tale residuo nelle disponibilità del bando successivo.

Art. 7 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione, per i periodi locativi dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26.

Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Il contributo sarà erogato nel 2023, successivamente al ricevimento delle risorse regionali assegnate al Comune di Montevarchi.

Entro e non oltre il 31 gennaio 2023 tutti gli ammessi al beneficio sono tenuti a far pervenire al Comune di Montevarchi le ricevute degli avvenuti pagamenti del canone di affitto.

A tutti coloro che non avranno presentato le ricevute nel termine prescritto, o avranno presentato ricevute in numero inferiore ai mesi del contratto di locazione, l'amministrazione comunale erogherà il contributo rapportato in dodicesimi, sulla base delle rate effettivamente pagate e documentate.

Le ricevute del pagamento del canone di affitto, consegnate in copia fotostatica - allegandole al modulo scaricabile dal sito istituzionale - dovranno contenere i dati riferibili al locatario, al proprietario beneficiario, all'importo, al periodo temporale, all'ubicazione dell'immobile, e inoltre la firma leggibile di chi riceve il pagamento. Sono altresì accettabili, al posto delle ricevute, le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, gli estratti conto e altra documentazione di pagamenti tracciabili, contenenti i necessari dati identificativi. Vale infine come ricevuta di pagamento anche la dichiarazione (con marca da bollo) del proprietario attestante il regolare pagamento, con allegata fotocopia del suo documento di riconoscimento.

Nel caso in cui si accerti che il canone di locazione pagato è diverso da quello dichiarato si procede nei seguenti modi:

- a) per i canoni pagati in misura superiore a quanto dichiarato: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per canoni inferiori a quanto dichiarato: il contributo da assegnare è ricalcolato sulla base del reale canone di locazione pagato;

Nel caso in cui il contributo spettante sia destinato a sanare una situazione di morosità del canone, al Comune deve pervenire espressa richiesta da parte del proprietario dell'alloggio - tramite dichiarazione prodotta in originale e corredata da fotocopia di documento di riconoscimento - che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità, sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2022. Il contributo spettante al proprietario può essergli erogato anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore. Sia l'Associazione della proprietà edilizia designata che il locatore dovranno attestare, con apposita dichiarazione sottoscritta, che il



Città di Montevarchi

contributo ricevuto sana la morosità locativa, così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004;

L'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della "cedolare secca") devono essere presentati entro il 31 dicembre 2022.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato, pro-quota ereditaria, agli eredi legittimi sulla base della vigente normativa in materia di successioni. In tal caso, tutti i soggetti che ne hanno titolo dovranno presentare al Comune, entro il 31 gennaio 2023, apposita certificazione (denuncia di successione o atto notorio equipollente) che attesti il loro stato di diritto.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio situato nel Comune di Montevarchi, nel corso del 2022, il contributo è erogabile solamente previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda e tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al valore I.S.E. di riferimento. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

Nel caso di trasferimento in alloggio situato in altro Comune, sarà possibile erogare solamente la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e scaricabili dal sito istituzionale: www.comune.montevarchi.ar.it (percorso: Bandi e Concorsi – Altri Bandi e Avvisi pubblici – Bandi aperti).

Il termine ultimo perché pervengano le domande è fissato per il giorno **18 luglio 2022**.

La domanda, **debitamente sottoscritta** e corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, può essere:

- consegnata direttamente all'Ufficio InComune, in Via Dei Mille n.7, previo appuntamento telefonico al nr.0559108246
- inviata da email tradizionale alla casella di posta elettronica:
protocollo@comune.montevarchi.ar.it (limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB).
- inviata da PEC (Posta Elettronica Certificata) alla PEC del Comune di Montevarchi:
comune.montevarchi@postacert.toscana.it (limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB)

Può anche essere inviata per posta raccomandata, all'indirizzo: Ufficio Casa del Comune di Montevarchi, Piazza Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR), ma deve pervenire **entro il 18 luglio 2022. Non farà fede il timbro postale di partenza.**

La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di qualunque genere.

Per qualunque informazione o richiesta, gli interessati possono rivolgersi:

- all'Ufficio Casa, tel. 055 9108284, da lunedì a venerdì, ore 8,30-12,30;
- all'Ufficio InComune, servizio chat on line e tel. 0559108246, dal lunedì al sabato, ore 8,30-12,30 (chat on line 8,30-13,30); il martedì e il giovedì anche ore 15,30 - 17,30.



Città di Montevarchi

**Art. 9
Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a controllare, a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Il Comune esegue controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e altri uffici pubblici competenti. Nel rispetto della delibera della Giunta Comunale n.38 del 27.02.2003, l'Amministrazione comunale potrà altresì inviare alla Guardia di Finanza competente per territorio gli elenchi degli aventi diritto al contributo, per la verifica dei requisiti economici e patrimoniali dichiarati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

**Art. 10
Informativa ai sensi Regolamento UE 679/2016
“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”**

La raccolta dei dati personali di cui al presente bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari per il Bando unico per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione - anno 2022.

Tutti i dati comunicati dagli aspiranti all'ammissione in graduatoria sono trattati dal Comune di Montevarchi, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR) e-mail pec comune.montevarchi@postacert.toscana.it, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente avviso. Il soggetto giuridico incaricato come RPD è l'Avv. Gennaro Maria Amoruso, reperibile ai seguenti dati di contatto: dpo@comune.montevarchi.ar.it e dpo@montevarchi.postecert.it.

I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile presso il Comune di Montevarchi, sulla pagina del sito: <http://rb.gy/66okle> e presso l'Urban Center, sito in via dei Mille n.7, 52025 - Montevarchi (AR).

**Art. 11
Norma finale**

La Responsabile del procedimento è la dr.ssa Lia Vassari, Responsabile dell'U.O.A. Politiche Sociali, Educazione, Istruzione, Formazione, Trasporti Scolastici, Casa, Sport, Gemellaggi, Servizio Civile Regionale e Universale.

Montevarchi, 17.06.2022

LA RESPONSABILE
Dr.ssa. Lia Vassari